



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA
UFFICIO ANTIFRODE
Responsabile Rapporti con la Procura Europea

***THE Eppo WORKING ARRANGEMENTS WITH
CUSTOMS AND MONOPOLIES AGENCY (ADM)***

PETITO MICHELE

La Procura Europea



L'Unione europea per la realizzazione di politiche idonee al raggiungimento dei propri scopi non può prescindere dalla tutela degli interessi finanziari che in altri termini significa:

- **corretta riscossione delle entrate**
- **oculata gestione delle uscite di bilancio**
- **tempestivo recupero delle somme indebitamente erogate**

La Corte dei Conti Europea, nella **relazione annuale speciale n. 1 del 2019**, aveva evidenziato che l'approccio in base al quale l'OLAF avvia le indagini amministrative dopo aver ricevuto le informazioni da altre fonti su presunte frodi, sono spesso seguite da indagini penali a livello nazionale, che richiedono molto tempo, riducendo in tal modo le possibilità di ottenere il perseguimento dei reati. Ne consegue, infatti, che le indagini dell'OLAF sfociano nell'imputazione dei sospetti autori della frode in circa **il 45 % dei casi**. Per quanto concerne, invece, il recupero di fondi UE, in alcuni casi le relazioni finali dell'OLAF non forniscano sufficienti informazioni per avviare il recupero dei fondi indebitamente erogati. Pertanto, anche la Corte dei Conti Europea ha ritenuto che l'istituzione della Procura europea rappresenti **un passo nella giusta direzione** per una più incisiva tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

In tale contesto è stata istituita la Procura Europea, con il compito di rendere più efficiente la persecuzione dei reati che ledono il bilancio unionale.

Risorse proprie



Risorsa propria a della plastica

***Dal 1° gennaio 2021 è prevista una nuova risorsa propria dell'Unione pari a 0,80 euro per chilogrammi di rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati (Plastic Tax)**

** 1) Imposte e altre trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti della UE

2) Interessi bancari

3) Contributi dei Paesi Extra-UE ad alcuni programmi

4) Eccedenza dell'esercizio precedente (surplus)

5) Interessi di mora e ammende

La Procura Europea

Il sistema di protezione degli interessi finanziari si fonda principalmente sui seguenti articoli del TFUE:

- art. 86 che stabilisce *“Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust”*;
- art. 325 che impone all'Unione ed agli Stati membri di combattere *“la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure... che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri”*. Al comma 2 del medesimo articolo 325, viene enunciato il fondamentale *“principio di assimilazione”* che impone ai Paesi membri di adottare, per contrastare le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure adottate per reprimere le violazioni lesive dei propri interessi finanziari interni. Il comma 3, invece, prevede il *“principio di collaborazione”*, in virtù del quale gli Stati concordano l'azione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi, organizzando con la Commissione, un'intensa e regolare cooperazione fra i Servizi competenti delle rispettive Amministrazioni.

I principali atti normativi adottati dal legislatore unionale

Il legislatore unionale, in forza dell'art. 86 del TFUE, ha istituito la Procura Europea, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a tal fine ha deliberato i seguenti atti:

- Regolamento UE n. 1939/2017 che ha istituito la Procura di Europea
- Direttiva UE n. 1371/2017 (PIF) che contiene norme che riguardano la **definizioni di reati** che ledono gli interessi finanziari unionali, le **sanzioni** e le **misure penali**
- Decisione di Esecuzione (UE) n. 856/2021 con la quale la Commissione Europea ha stabilito che il funzionamento della Procura Europea decorre dal **1° Giugno 2021**

Atti normativi adottati dal legislatore nazionale

- Decreto Legislativo n. 9/2021 di adeguamento operativo al Reg. UE n. 1939/2017
- Decreto Legislativo n. 75/2020 che ha recepito la Direttiva UE n. 1371/2017 (PIF)
- Decreto Legislativo n. 156/2022, correttivo e integrativo del Decreto Legislativo n. 75/2020

Stati membri che **non hanno aderito** alla Procura Europea

L'Unione Europea è composta da 27 SM di cui **22 hanno aderito** all'istituzione della Procura Europea mentre due SM non hanno ancora nominati i propri Procuratori Delegati Europei (PED)

| S.M. che non hanno aderito |
|----------------------------|
| Danimarca |
| Irlanda |
| Polonia |
| Ungheria |
| Svezia |

| S.M che non hanno i PED |
|-------------------------|
| Finlandia |
| Slovenia |

Cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea

Il 3 aprile 2017 Belgio, Bulgaria, Cipro, la Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

La cooperazione rafforzata (art. 20 TUE e artt. 326- 334 del TFUE) è una procedura che permette a un minimo di nove SM di instaurare una cooperazione in materie che non sono di esclusiva competenza dell'UE.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i Suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri.

Differenze tra la Procura Europea ed Eurojust

- **Funzionali** : la Procura Europea è una **magistratura inquirente** che conduce indagini in proprio mentre Eurojust è un **organo di coordinamento** di indagini condotte dalle autorità giudiziarie nazionali
- **Competenza per materia**: la Procura Europea è competente per i reati che **ledono gli interessi finanziari dell'UE** previsti dalla direttiva PIF, tali reati non sono necessariamente a carattere transnazionale, potendo avere anche carattere solo nazionale; Eurojust invece è competente per **tutte le forme di criminalità transnazionale**, come ad esempio i delitti di terrorismo, traffico di stupefacenti; traffico di migranti; criminalità del nel settore delle materie nucleari e radioattive; razzismo e xenofobia ecc.
- **Competenza per territorio**: Paesi aderenti ad Eurojust **sono più numerosi** di quelli aderenti alla Procura Europea (*Irlanda, Ungheria, Polonia, Svezia e Danimarca non hanno aderito ad EPPO, la Danimarca, per la verità, non ha aderito neanche alla iniziativa Eurojust anche se, nell'ottobre 2019 ha formato un accordo con Eurojust ed ha un suo rappresentante ad Eurojust*)

Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali procede la Procura Europea, tranne su richiesta di EPPO (art. 3 Reg.(UE) 2018/1727 e dall'artt. 3 e 100 del Reg. UE n. 1939/2017)

Direttiva UE n. 1371/2017 (PIF)

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione deve avvenire in modo uniforme in tutti gli SM, pertanto è essenziale procedere ad un'armonizzazione del diritto penale degli SM.

La Direttiva UE n. 1371/2017 (PIF), rappresenta il primo passo verso l'armonizzazione delle legislazione penali degli SM e la creazione di un diritto penale unionale avente ad oggetto i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

Infatti la direttiva contiene norme che riguardano la **definizioni di reati** che ledono gli interessi finanziari unionali, le **sanzioni** e le **misure penali**

Principi introdotti dalla Direttiva UE n. 1371/2017 (PIF)

- Nozione di **reato grave ai fini Iva** = quando il reato è commesso **in due o più SM con un danno complessivo di almeno 10 milioni di euro** (art. 2 par. 2 Direttiva PIF)
- Nozione di **reato grave ai fini delle risorse proprie diverse dall'Iva** = quando il **danno o il vantaggio** sia superiore a **100 mila euro** (art. 7 par. 3 Direttiva PIF)
- Nozione di reato **non grave** = quando il **danno o il vantaggio** sia **inferiore a 10 mila euro** (art. 7 par. 4 Direttiva PIF) in questi casi gli SM possono anche applicare sanzioni amministrative
- Caratteristiche delle sanzioni penali= **effettive – proporzionate – dissuasive**
- Punibilità a titolo **di tentativo** dei reati dichiarativi in materia Iva quando il reato è commesso in due o più SM con **un danno complessivo di almeno 10 milioni di euro** (art. 5 par. 2 Direttiva PIF)
- Determinazione della **pena** = i reati PIF devono essere punito con una pena massima che preveda **la reclusione** e nel caso in cui siano reati considerevoli la pena massima non può essere inferiore a **4 anni di reclusione** (art. 7 par. 2 e 3 Direttiva PIF)

Misure penali introdotte dalla Direttiva UE n. 1371/2017 (PIF)

- Responsabilità delle **persone giuridiche** per i **reati in materia Iva** e per il **contrabbando** che ledono gli interessi finanziari dell'UE (artt. 9 Direttiva PIF - 25 quinquiesdecies e sexiesdecies D. Lgs n. 231/2001)
- Confisca per **equivalente** per i **reati in materia Iva** (art. 12bis D.Lgs n. 74/2000) e per il **contrabbando** (art. 301 Tuld) che ledono gli interessi finanziari dell'UE (artt. 9 Direttiva PIF)
- Confisca per **sproporzione** per i **reati in materia Iva** (art. 12 ter D.Lgs n. 74/2000) e per il **contrabbando** (art. 301 Tuld) che ledono gli interessi finanziari dell'UE (artt. 9 Direttiva PIF)

Modifiche procedurali (Decreto Legislativo n. 9/2021 di adeguamento operativo al Reg. UE n. 1939/2017)

- Doppio **binario** delle notizie di reato
- Diritto di **avocazione** che i PED possono esercitare **entro 30 giorni** dalla presentazione della notizia di reato
- Compilazione *report crime*
- Unico **territorio** ai fini penali (*i PED non ricorrono a rogatorie o a all' ordine di indagine europeo ma svolgono direttamente le attività d'indagine*)

Calcolo per il **superamento** della soglia prevista per i reati transnazionali in materia Iva di competenza EPPO

Gli artt. 22 del Reg. UE n. 1939/2017 e 2 della Direttiva PIF nel determinare la competenza della Procura Europea nella trattazione dei reati transnazionali in materia Iva fa riferimento alla nozione **danno complessivo**.

Pertanto ai fini del calcolo del raggiungimento della soglia dei 10 milioni di euro non bisogna prendere a riferimento il singolo periodo d'imposta ma **sommare l'imposta evasa** per tutti gli anni d'imposta e in tutti i paesi coinvolti.

Competenza in caso di connessione reati (principio del reato + grave)

L'art. 22 del Reg. UE n. 1939/2017 prevede che la Procura Europea è altresì competente per qualsiasi altro reato **indissolubilmente connesso** a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3 Reg. UE n. 1939/2017.

La competenza per connessione si realizza soltanto nel caso in cui reato c.d. PIF è **punito più gravemente** del reato nazionale, a meno che tale ultimo reato sia **stato strumentale** alla commissione del reato PIF

Ai sensi dell'art. 12 c.p.p., si ha connessione di procedimenti nell'ipotesi di **concorso** o se più persone con **condotte colpose indipendenti** hanno realizzato l'evento; nell'ipotesi di **concorso formale** o **reato continuato**; o nel caso in cui il reato è stato **commesso per eseguirne od occultarne un altro**.

Competenza dei reati (principio del maggior danno)

La Procura Europea non esercita la competenza quando vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato da un reato c.d. PIF non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato ad **un'altra vittima** (art. 25, paragrafo 3 lett. b Reg. UE n. 1939/2017)

Tale regola si applica in materia di entrate diverse dalle risorse proprie provenienti **dall'Iva**.

L'EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza nei casi in cui sarebbe esclusa per effetto dell'applicazione della regola del maggior danno (prevista dell'art. 22, paragrafo 3 lett. b e 25 del Reg. UE n. 1939/2017), qualora l'EPPO sia **in una posizione migliore** per svolgere indagini o esercitare l'azione penale.


Competenza dei reati (**organizzazione criminale**)

La Procura Europea è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale definiti nella Decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati c.d. PIF (art. 22, paragrafo 3 lett. Reg. UE n. 1939/2017)

- Per «**organizzazione criminale**» si intende **un'associazione strutturata di più di due persone**, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
- Per «**associazione strutturata**» si intende un'associazione che **non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea** di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

Le fonti giuridiche in materia doganale


Le fonti giuridiche sono strutturate su **due livelli**



Le fonti giuridiche unionali



Le fonti giuridiche nazionali



I compiti istituzionali delle Dogane (art. 3 Codice Doganale dell'Unione)

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e la sicurezza dell'intera catena logistica.


Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

- a) Tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri
- b) Tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
- c) Garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità;
- d) Mantenere un equilibrio adeguato fra controlli doganali e le agevolazioni degli scambi legittimi.

I compiti istituzionali della Dogana Italiana



Contrasto agli illeciti extra-tributari



Controlli valutari (Reg. n. 1889/2005 e D.lgs n. 195/2008); Armi, armamenti e materiali dual-use (Reg. CEE n. 428/09 e n. 961/10); Merce contraffatta (Reg. UE n. 608/13); Merci che violano le regole del Made in Italy (L. n.350/03 e 135/09); Tutela delle merci dalla false o ingannevoli indicazioni di origine (Accordo di Madrid del 31/10/1958); Tutela dei Prodotti non sicuri (Reg. UE n.765/08); Rifiuti (Reg. n. 1013/2006 e D.Lgs. 152/2006); Sostanze psicotrope, stupefacenti e precursori (DPR n. 309/90); Patrimonio artistico (Reg. CEE n. 3911/12 e D.Lgs. n. 42/2004); Esempolari di fauna e flora in via di estinzione protetti dalla Convenzione CITES (Reg. CEE n. 338/97).

Controlli in materia sanitaria

L' Ufficio Rapporti EPPO e DNA- DDA

L'Ufficio Rapporti EPPO e DNA- DDA è incardinato nella Direzione Antifrode dell'Agenzia ed è stato istituito per curare i rapporti con l'European Public Prosecutor's Office (EPPO) e coordinare le Strutture territoriali dell'Agenzia, in considerazione del fatto che la riscossione del **dazio**, il contrasto al **contrabbando** e alle frodi **Iva intracomunitaria** rientrano tra i prioritari obiettivi istituzionali dell'Agenzia.

L'istituzione dell'Ufficio EPPO garantisce il massimo impegno in termini di **efficacia** ed **efficienza** dell'Agenzia nello svolgimento delle attività di indagine finalizzate alla persecuzione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Accordo di cooperazione tra European Public Prosecutor's Office e ADM

Oltre all'esecuzione delle deleghe di polizia giudiziaria, la Procura Europea e l'Agenzia si impegnano nelle seguenti attività:

- a) promuovere il confronto su **profili interpretativi** connessi a tematiche di interesse operativo;
- b) individuare le fattispecie generanti danno alle risorse proprie dell'Unione che presentano profili di rilievo e maggiore ricorrenza ai fini delle **analisi ordinariamente svolte** dall'Agenzia;
- c) approfondire singoli **contesti investigativi**, con particolare riguardo alle frodi all'Unione europea e ai reati in danno delle risorse proprie della UE;
- d) concordare l'organizzazione di **attività formative** reciproche in materie di interesse comune, anche attraverso la pianificazione di **convegni, conferenze e seminari**, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, anche al fine di realizzare progetti, studi, ricerche e analisi su temi di comune interesse;
- e) condividere l'eventuale diramazione di **comunicati stampa** congiunti, in relazioni alle comuni attività progettuali o formative assunte a livello centrale;
- f) ulteriori forme di collaborazione da **sviluppare** nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

Applicazioni delle sanzioni amministrative in sede di accertamento dei dazi e dell'IVA evasa nei casi in cui la Procura Europea ha aperto un procedimento penale (*ne bis in idem*)

Applicazioni delle sanzioni amministrative in sede di accertamento dei dazi e dell’IVA evasa nei casi in cui la Procura Europea ha aperto un procedimento penale (*ne bis in idem*)

Il principio *ne bis in idem* nasce in ambito penale quale presidio di garanzia posto a tutela della libertà individuale, prevedendo il divieto di doppio giudizio o divieto di doppia sanzione. Tale principio **in ambito europeo** trova il suo fondamento nei seguenti articoli:

- art. 4 prot. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo : << *Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato* >>
- art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea : << *Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato* >>

La norma penale nazionale che prevede il divieto *ne bis in idem* è l’art. 649 c.p.p.: << *L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345* >>

Principio *ne bis in idem* primo orientamento giurisprudenziale Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sent. nn. 18460/2010 (c.d. Grande Stevens) ha riaffermato che contrasta con la regola del *ne bis in idem* la scelta di un ordinamento nazionale di applicare nei confronti di una persona una sanzione amministrativa, con carattere **afflittivo** e **deterrente** e una sanzione penale per una medesima violazione. In pratica la Corte non esclude in assoluto la possibilità del concorso tra una sanzione fiscale e una sanzione penale, tuttavia la natura penale di una sanzione non dipende dalla qualificazione conferita dal diritto nazionale, ma dalla **natura in sé** della sanzione nonché al **grado di severità** della stessa.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo utilizza una **nozione sostanziale** e non formale della materia penale. Quando una sanzione ha carattere **punitivo**, **dissuasivo** ed è particolarmente **afflittiva** ha natura di sanzione penale a prescindere dalla qualificazione giuridica adoperata dalla legislazione nazionale.

Con una risalente sentenza dell' 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, **Engel and Others v. the Netherlands**, la Corte EDU ha enumerato i tre criteri alternativi che caratterizzano una sanzione penale:

- 1) **Qualificazione** di sanzione penale nel diritto interno
- 2) Natura della sanzione che deve essere **punitiva** e **deterrente** e **non risarcitoria**
- 3) Grado di **severità** della sanzione

Principio *ne bis in idem* secondo orientamento giurisprudenziale Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Nel 2016 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con le sent. nn. 24130/2011 e 29758/11 (A e B c. Norvegia) ha meglio precisato il proprio orientamento, affermando che non è violato il principio del *ne bis in idem* nel caso in cui venga celebrato un processo penale nonostante che l'imputato per lo stesso fatto sia già stato sanzionato amministrativamente con provvedimento e/o sentenza definitiva a condizione che i due procedimenti siano sufficientemente connessi sia sotto l'aspetto temporale che materiale (*sufficiently closely connected in substance and time*), tanto da essere considerati un unico sistema integrato.

Il legame temporale non significa necessariamente simultaneità dei procedimenti ma che gli stessi siano consecutivi, per evitare incertezza, ritardo ed eccessiva lunghezza dei tempi di definizione

La connessione materiale invece sussiste quando:

- a) i due procedimenti perseguono scopi complementari, relativamente la stessa condotta (*il procedimento amministrativo deve avere una finalità compensatoria quello penale una finalità punitiva*);
- b) la prevedibilità dell'applicazione di una condanna cumulativa a fronte della medesima condotta;
- c) coordinamento ed interazione dei due procedimenti e quindi della possibilità di circolazione delle prove;
- d) la seconda sanzione deve tener conto di quella già inflitta per garantire una proporzionalità tra condotta e sanzione complessiva

Principio *ne bis in idem* orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea

La Corte Giustizia Europea, investita da alcuni giudici italiani di una domanda pregiudiziale in merito all'interpretazione dell' art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ha pronunciato importanti decisioni (C- 524/15 Menci; C-537/16 Garlsonn; C- 596/16 Di Puma e C-597/16 Zecca).

In tali sentenze la Corte ha osservato che il principio *ne bis in idem* può subire limitazioni , ai sensi dell'art. 52 par. 1 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea , purché i due procedimenti (penale e amministrativo):

- a) rispettino il principio di proporzionalità;
- b) abbiano scopi complementari;
- c) siano previste regole chiare e precise tali da rendere prevedibili il ricorso ad un sistema di doppio binario sanzionatorio;
- d) siano tali da garantire il coordinamento tra i due procedimenti.

La Corte di Giustizia non può intervenire sulle vicende nazionali e quindi spetta al giudice nazionale verificare il rispetto dei requisiti richiesti, tenendo presente che l'applicazione della sanzione penale dovrebbe a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva, con la conseguenza che un ulteriore sanzione comporterebbe tra la gravità del fatto commesso e il trattamento sanzionatorio applicato.

Principio *ne bis in idem* orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione penale e della Corte Costituzionale

La Corte di Cassazione ha condiviso i principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea affermando che spetta al giudice nazionale valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio, ritenendo prevalente la sanzione penale e ammettendo l'opportunità di non applicare la sanzione amministrativa (Cass. Penale sent. n. 45829/2018)

Anche la Corte Costituzionale è stata in veste della questione della legittimità costituzione dell' art. 649 del c.p.p., per contrasto con l'art. 117 Cost., c. 1, in relazione all'art. 4, Prot. 7 CEDU, sollevata dal Tribunale di Monza, laddove non vieta un giudizio penale nei confronti di un soggetto che sia già stato condannato in via definitiva ad una sanzione amministrativa di carattere penale (art. 13, c. 1 D.lgs. n. 471/97 e art. 10 ter- D.lgs. n. 74/2000)

La Corte con ord. n. 114/2020 ha dichiarato **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale perché il giudice *a quo* non ha dimostrato la **non conformità della disciplina censurata** ai criteri enunciati dalla giurisprudenza europea.

Connessione materiale tra procedimento penale e amministrativo (tesi contrastanti)

Le motivazioni della **prima tesi** che sostiene la connessione tra i due procedimenti sono:

- 1) Meccanismi premiali (come la non punibilità) in caso di estinzione volontaria del debito e delle sanzioni amministrative (art. 13 D.Lgs n. 74/2000)
- 2) Gli effetti positivi del pagamento del debito sulla confisca (art. 12 bis del D.Lgs n. 74/2000)
- 3) La possibilità di utilizzare ai fini fiscali le risultanze investigative svolte in sede penale (**art. 63 DPR n. 633/72**)

Connessione materiale tra procedimento penale e amministrativo (tesi contrastanti)

Le motivazioni della **seconda tesi** che sostiene la non connessione tra i due procedimenti sono:

- 1) **Autonomia e separazione** dei due procedimenti (Art. 20 D.Lgs n. 74/2000: <<*Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione*>>)
- 2) Principio di **specialità sanzionatorio** in materia Iva (Art. 19 D.lgs n. 74/2000: <<*Quando uno stesso fatto è unito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale*>>)
- 3) Clausola **di riserva** in materia sanzionatoria doganale (Art. 303 del TULD in caso d'**importazione**: <<*Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue...>>)*
- 4) Mancanza di **circolazione delle prove** tra i due procedimenti (*le prove acquisite in sede tributaria non possono essere utilizzate in sede penale perché acquisite senza le garanzie difensive previste dal procedimento penale*)

Fine presentazione

UNIVERSITA' BICOCCA

PETITO MICHELE